

**Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.**

### **Art. 9 bis**

*(Commissione esaminatrice relativa ai corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio)*

**1.** Le prove finali dei corsi professionali, istituiti e organizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), sono svolte dinanzi a commissioni territoriali d'esame nominate ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

**2.** Le commissioni di cui al comma 1 sono costituite per la durata di cinque anni con la seguente composizione:

**a)** il Direttore centrale della struttura direzionale dell'Amministrazione regionale competente in materia di commercio o suo delegato;

**b)** un rappresentante designato dal Ministero competente in materia di istruzione;

**c)** un rappresentante designato dal Ministero competente in materia politiche del lavoro;

**d)** un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;

**e)** un rappresentante dei docenti del corso;

**f)** un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;

**g)** un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;

**h)** un rappresentante della Camera di commercio competente per territorio, in relazione alle sede dei corsi.

**3.** La commissione è presieduta dal Direttore centrale di cui al comma 2, lettera a), o suo delegato. Per ciascun componente effettivo di cui al comma 2, lettere da b) a h), sono nominati due o più sostituti, designati con le medesime modalità.

**4.** Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2016

**2** Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 10, L. R. 12/2018